



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/3107/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 3480/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente

Antonino Piro - Componente (Relatore)

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Soderò - Componente

Gino Scaccia - Componente

Federico Salinari - Componente

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Roberto Leoni - Componente

Loredana Germanò - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Paola Balducci - Componente

Stanislao Chimenti - Componente

Accursio Gallo - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 3480/TFNSVE/2025-2026, 3480 - Ricorso proposto dalla società A.S.D. G.S.P. VIGO (81992) contro la società BADIA POLESINE (68019) avverso la restituzione del pagamento del premio di formazione relativo al calciatore FORMIGONI ELIA (matricola 2321146) per l'annullamento della certificazione del premio

In data 13 aprile 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ASD G.S.P. Vigo (matricola 81992) ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente Badia Polesine (matricola 68019) al fine di richiedere la restituzione dell'importo corrisposto a titolo di premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Formigoni Elia (matricola 2321146) sulla base di attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e di poi annullata successivamente al pagamento.

Dalla documentazione depositata in atti si evince, infatti, che la società ricorrente in data 4 marzo 2026 ha effettuato il bonifico in favore della società resistente dell'importo di euro 110,00 (centodieci/00) con causale "*premio di formazione x Formigoni Elia Stagione 2024*" e che in data 15 marzo 2026, stante l'annullamento dell'attestazione, è stata richiesta la restituzione dell'importo a mezzo pec rimasta priva di riscontro. Agli atti risulta acquisito l'annullamento dell'attestazione del premio in questione.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla restituzione del premio di formazione tecnica per il calciatore in epigrafe, nella misura di euro 110,00 (centodieci/00), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Antonino Piro

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai